

vori in ordine alla seduta notturna di oggi e di sottoporre alla Commissione l'ipotesi di prevedere ulteriori sedute per la settimana in corso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

65^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

GRAMAZIO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avanza la proposta di prevedere, oltre alle sedute già convocate, ulteriori sedute per domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 14,15, per venerdì 27 febbraio, alle ore 10, alle ore 15 ed alle ore 21, nonché per sabato 28 febbraio, alle ore 9, per l'esame dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il senatore ASTORE (*IdV*) dichiara di non condividere il calendario delle convocazioni testé prospettato dal Presidente, posto che a suo avviso pone ritmi insostenibili, tenuto conto dei concomitanti lavori in Assemblea, ed impedire il pieno espletamento delle ordinarie funzioni connesse al mandato parlamentare.

La senatrice BASSOLI (*PD*) sottolinea come la proposta del Presidente, in merito al nuovo calendario dei lavori della Commissione, di fatto impedisca lo svolgimento di un confronto costruttivo tra le forze politiche, alimentando un clima di tensione a fronte dell'esigenza di poter disporre di tempi congrui per l'illustrazione degli emendamenti rappresentata dai Gruppi di opposizione, i quali, lungi da intenti di tipo ostruzionistico, hanno finora manifestando un'ampia disponibilità ad un dibattito dai toni pacati.

La senatrice PORETTI (*PD*) chiede di sapere se, alla luce del nuovo calendario, la Presidenza ritiene di confermare l'intendimento di iniziare già nella seduta antimeridiana di domani le votazioni sugli emendamenti.

Il Presidente TOMASSINI (*PdL*) fa presente che il voto sugli emendamenti avrà inizio al termine della illustrazione sulle proposte emendative, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni consultate: ritiene tuttavia altamente improbabile che la Commissione possa passare al voto sugli emendamenti già a partire dalle sedute convocate per la giornata di domani. Le prossime sedute della Commissione saranno pertanto dedicate all'illustrazione degli emendamenti, riservandosi tuttavia di valutare l'opportunità di un'eventuale aggiornamento del calendario in relazione all'andamento dei lavori ed all'eventuale espressione dei pareri richiesti ad altre Commissioni.

Nel prendere atto delle considerazioni espresse dal senatore Astore, sottolinea come tale organizzazione dei lavori sia imposta dalla duplice esigenza di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo entro il termine previsto dal calendario dell'Assemblea, da un lato, e di garantire ai Gruppi di opposizione la possibilità di illustrare – come peraltro appositamente richiesto – tutti gli emendamenti presentati, dall'altro.

Fa infine presente alla senatrice Bassoli che la proposta di organizzazione dei lavori della Commissione, non si configura come irrispettosa nei confronti dei Gruppi di opposizione.

Su richiesta della senatrice PORETTI (*PD*), il PRESIDENTE pone ai voti il calendario delle convocazioni della Commissione per la settimana in corso testé illustrato, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(1363) CASELLI ed altri. – *Disposizioni a tutela della vita*

– e petizione n. 428 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nella quale era stata avviata l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 dello schema di testo unificato proposto dal relatore sui disegni di legge in titolo.

Il Presidente TOMASSINI (*PdL*) comunica che da parte dei rispettivi presentatori sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 6.24, 6.25, 6.26, 6.45, 6.46, 6.47, 10.18, 10.19, 10.25, 10.26, 10.28 e 10.34.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato a sua firma, sottolineando come in esso sia impropriamente presente una sorta di parafrasi di principi costituzionali, che, lungi dall'offrire un supporto interpretativo, potrebbe essere foriera di contrasti e di difficoltà applicative, da risolvere solo per via giurisdizionale. Esprime quindi perplessità sulle norme contenute al comma 3, a suo avviso in contrasto con l'articolo 32, secondo comma della Costituzione, che sancisce il diritto all'autodeterminazione. Evidenzia, infine, come il concetto di indisponibilità richiamato al comma 4 si ponga in violazione di norme di carattere costituzionale, come peraltro confermato dalla giurisprudenza di merito e costituzionale, secondo cui non può farsi derivare dall'impostazione solidaristica della Carta costituzionale una presunta indisponibilità della vita umana, ponendo quindi forti limiti all'esercizio della libertà di scelta in relazione agli atti connessi all'integrità della persona.

Il senatore VITA (*PD*), nell'osservare come il dibattito sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sia fortemente alimentato anche al di fuori delle aule parlamentari, si sofferma in particolare sui contenuti dell'articolo 1: a suo giudizio, in esso sono ribaditi gli articoli della Costituzione e si pretende altresì di poter offrire una definizione del significato della vita umana, che di per sé risulta difficilmente inquadrabile secondo un'ottica unitaria, tenuto anche conto delle rilevanti implicazioni l'individuazione di tale concetto offrirebbe sul piano giuridico, scientifico ed antropologico. Con riferimento al comma 5, sottolinea come, dinanzi all'affermazione della tutela del diritto individuale alla salute e dell'interesse della collettività, sia necessario valorizzare del principio dell'autodeterminazione, quale elemento irrinunciabile nell'ambito di uno Stato laico che

garantisce l'esercizio della libertà di scelta. Ferma restando l'esigenza di sopprimere l'articolo 1, sollecita tuttavia una riflessione sull'opportunità, ove si ritenga di confermare tale articolo, di inserire al comma 5 un precipuo riferimento al diritto di autodeterminazione.

Il senatore MICHELONI (*PD*) illustra gli emendamenti presentati a sua firma, sottolineando in primo luogo come la rilevanza del tema imponga una riflessione dai toni seri e pacati. Nel richiamarsi all'esperienza condotta in altri Paesi, con particolare riferimento alla Svizzera, il cui quadro normativo in tema dichiarazioni anticipate di trattamento è posto in funzione della tutela dell'individuo, dichiara di condividere il concetto di indisponibilità della vita ma solo nei limiti in cui si tratti di vita altrui, affermando viceversa la facoltà del singolo di poter liberamente rifiutare le cure: giudica pertanto lesivo del principio di autodeterminazione l'imposizione di limiti al rifiuto di determinati trattamenti sanitari.

Nel richiamare le considerazioni di Renzo Imbeni, il quale affermò l'esigenza che non sia lo Stato a poter disporre della vita dei propri cittadini, sollecita una più compiuta riflessione sulle reali finalità della disciplina in corso di definizione.

Il senatore MARITATI (*PD*), nel soffermarsi sugli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 1, osserva che esso rischia di produrre conseguenze gravi per il livello di civiltà giuridica del Paese, prospettando inoltre una concezione discutibile del diritto alla tutela della vita umana. In particolare, sulla base del diritto vigente, la vita umana deve ritenersi disponibile; pertanto, l'attributo di indisponibilità sembra in qualche modo collegato ad una visione religiosa secondo la quale la vita è un dono di Dio. Tuttavia nell'articolo 1 dello schema di testo unificato tale impostazione sembra prevaricare qualsiasi altro tipo di orientamento; in tale ottica l'indisponibilità della vita appare essere espressione di una visione teocratica che trasforma un principio di fede in una norma di diritto, comportando serie conseguenze per la tenuta di uno Stato laico e moderno.

Inoltre, appare preoccupante affidare al medico un ampio potere sulla vita di ciascuno in quanto si può prevedere un diverso trattamento per il paziente a seconda delle convinzioni morali e religiose del medico che lo cura.

Il senatore COSENTINO (*PD*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, rileva l'opportunità di sopprimere l'articolo 1 che solleva, a suo avviso, una serie di forti riserve, ad iniziare dal fatto che al comma 1 si afferma la tutela della vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge n. 578 del 1993, richiamo normativo che potrebbe innescare alcuni dubbi interpretativi.

Inoltre, soprattutto con riferimento al comma 5 del medesimo articolo, sembra prospettarsi una lesione dell'equilibrio tra il valore della vita e quello della libertà, consacrato nella Costituzione. Infine, solleva

perplessità anche il richiamo all'alleanza terapeutica di cui è assente una precisa definizione: da una parte, il paziente sembra tenuto ad identificare le cure e, dall'altra, lo stesso paziente è privato della facoltà di decidere di cambiare il medico. In pratica, l'alleanza terapeutica, così come configurata, non appare rispettoso del valore della libertà individuale.

Il senatore PERDUCA (*PD*), dopo aver rilevato preliminarmente che i numerosi emendamenti di cui è firmatario raccolgono le preoccupazioni che, in modo sempre più evidente, sono manifestate da larga parte dell'opinione pubblica in merito ai contenuti dello schema di testo unificato proposto dal relatore, evidenzia come l'articolo 1 dovrebbe essere soppresso in quanto non in linea con i principi costituzionali, contenuti, ad esempio, nell'articolo 32 della Costituzione che prospetta la possibilità da parte dell'individuo di rifiutare anche quei trattamenti sanitari che possono consentire di salvargli la vita. Inoltre, non in linea con lo stesso articolo 32 della Costituzione, appare l'assunto in base al quale alimentazione ed idratazione sono forme di sostegno vitale e non terapie, contravvenendo sia alle risultanze emerse nel corso delle audizioni sui disegni di legge in titolo, sia alla letteratura scientifica internazionale.

Il senatore ASTORE (*IdV*), dopo essersi nuovamente appellato alla maggioranza affinché siano concessi tempi congrui per l'esame dei disegni di legge in titolo, sottolinea come la proposta di testo unificato non rappresenti un serio compromesso fra tutti gli orientamenti in gioco rispetto a tematiche tanto complesse e delicate. Soffermandosi sugli emendamenti presentati all'articolo 1, non può che lamentare il fatto che tale articolo richiami impropriamente il concetto di «Repubblica» come se pretendesse di introdurre principi di ordinamento generale che non dovrebbero, a suo avviso, essere presenti in una legge ordinaria. A tale riguardo, sarebbe auspicabile precisare le finalità dell'intervento legislativo che si intende introdurre, magari prendendo a modello esempi provenienti da altri Parlamenti di Stati europei.

La senatrice BASSOLI (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul richiamo normativo contenuto nel comma 1 dell'articolo 1, poiché, a suo avviso, determina gravi dubbi interpretativi sulla definizione di morte, rileva come il frequente richiamo a principi costituzionali sia inutile e ridondante. Inoltre, la lettura del comma 3, nel riconoscere come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana, sembra sottintendere che, in qualche modo, scienza e società abbiano l'interesse a sopprimere la vita stessa. Forti preoccupazioni suscitano poi le disposizioni di tale articolo che minano la libertà di scelta dell'individuo; in tale contesto, costituisce un grave arretramento il richiamo alla garanzia della partecipazione del paziente all'identificazione delle cure, come se lo stesso diventasse oggetto e non più soggetto dell'alleanza terapeutica.

Alla luce di tali considerazioni, esprime l'auspicio che nel prosieguo dell'*iter* vi possa essere lo spazio per un confronto costruttivo, anche tenuto conto del fatto che i Gruppi di opposizione non hanno assunto atteggiamenti ostruzionistici.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) si sofferma sull'articolo 1, rilevando come, dal punto di vista terminologico oltre che del tenore complessivo, non appaia assicurare il rispetto della gerarchia delle fonti, con particolare riferimento al rapporto tra la Carta fondamentale e la legislazione di rango primario. Nel merito, evidenzia quindi talune incongruenze, contestando in particolare l'utilizzo di terminologia non appropriata, quale, ad esempio, il riferimento al titolare del diritto alla vita, e rilevando come talune imprecisioni di tipo strettamente giuridico – come ad esempio l'errato richiamo ai divieti posti dalle norme penali- siano indice a suo avviso della mancanza di un'adeguata meditazione da parte del relatore nell'elaborazione dello schema di testo unificato. Sarebbe stato pertanto preferibile un approccio più cauto, sia dal punto di vista giuridico che sostanziale, sollecitando pertanto una riflessione sulle concrete finalità della disciplina in corso di elaborazione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Carofiglio che il suo intervento ha oltrepassato la durata di dieci minuti.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) protesta nei confronti del Presidente per non essere stato messo nelle condizioni di terminare il proprio intervento.

Il Presidente TOMASSINI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.